

(N 89)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

NELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1948

Proroga del termine per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 febbraio 1948, n. 243, è stato prorogato fino al 30 settembre 1948, l'obbligo del versamento da parte dei datori di lavori, degli accantonamenti per le indennità agli impiegati, stabiliti dal regio decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, e dell'adeguamento alle norme dell'articolo 1 del predetto regio decreto legge dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto.

Ora sono tuttora in corso le consultazioni con le organizzazioni sindacali e con le Am-

ministrazioni e gli enti interessati per la elaborazione di un disegno di legge che disciplini tutta la materia.

Nelle more della elaborazione di detto disegno di legge, appare assolutamente indispensabile continuare nel sistema transitorio sinora seguito mediante la concessione di una proroga della sospensione dell'obbligo dei versamenti al Fondo indennità e del termine per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

A ciò si provvede con l'allegato disegno di legge che porta tale proroga al 31 marzo 1949.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È prorogato fino al 31 marzo 1949 il termine stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 febbraio 1948, n. 243, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

